

DECISIONE (UE) 2017/2081 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 10 ottobre 2017****che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2017/30)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) in data 22 settembre 2017, il Consiglio direttivo ha modificato l'Indirizzo BCE/2012/27 ⁽¹⁾, al fine di: a) riflettere nel quadro normativo TARGET2 la decisione del Consiglio direttivo del 9 giugno 2016 che armonizza la remunerazione dei fondi di garanzia delle infrastrutture dei mercati finanziari detenuti presso l'Eurosistema; b) riflettere il fatto che, una volta ultimato il piano di migrazione di TARGET2-Securities (T2S) a settembre 2017, il modello integrato utilizzato nelle relative procedure di regolamento per sistemi ancillari non sarà più disponibile; c) introdurre una nuova procedura di regolamento dei sistemi ancillari al fine di supportare l'emergere di una soluzione pan-europea per i pagamenti istantanei (la procedura di regolamento 6 in tempo reale); e d) chiarire alcuni aspetti dell'Indirizzo BCE/2012/27.
- (2) Al fine di riflettere le modifiche apportate all'Indirizzo BCE/2012/27 in relazione ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB, ove necessario, e chiarire alcuni altri punti nei termini e nelle condizioni, è opportuno modificare di conseguenza la decisione BCE/2007/7 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

1. È inserito il seguente articolo 3 bis:

*«Articolo 3 bis***Remunerazione dei fondi di garanzia**

1. Per "fondi di garanzia" si intendono fondi costituiti dai partecipanti al sistema ancillare, da utilizzarsi nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più partecipanti manchino di adempiere ai propri obblighi di pagamento nel sistema ancillare.
2. I Fondi di garanzia sono remunerati al tasso sui depositi.»;
2. Gli allegati I e II alla decisione BCE/2007/7 sono modificati conformemente all'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 20 ottobre 2017.

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GUL 30 del 30.1.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione BCE/2007/7 del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).

